

PATRIZIATO DI FRASCO

REGOLAMENTO PATRIZIALE

(del 01 gennaio 2015)

Approvato dall'Assemblea Patriziale in data
26 ottobre 2014

Ratificato dalla Sezione Enti Locali – Bellinzona in data
3 marzo 2015

Indice degli articoli del Regolamento Patriziale

Titolo I: Norme generali

- Art. 1 Definizione e scopo
- Art. 2 Altri enti
- Art. 3 Costituzione
- Art. 4 Sigillo

Titolo II: Beni patriziali

Capo I: Amministrazione

- Art. 5 Pubblico concorso

Capo II: Modi di godimento

- Art. 6 Modi di godimento
- Art. 7 Godimento di non patrizi
- Art. 8 Assegnazione legna
- Art. 9 Termini di sgombro
- Art. 10 Divieto di vendita legname
- Art. 11 Incanto legna
- Art. 12 Quantitativo
- Art. 13 Taglio piante
- Art. 14 Fili a sbalzo provvisori
- Art. 15 Vendita legname
- Art. 16 Diritti di pascolo
- Art. 17 Deposito rifiuti
- Art. 18 Costruzioni

Titolo III: Appartenenza al patriziato

- Art. 19 Stato di patrizio
- Art. 20 Registro

Titolo IV: Organizzazione del patriziato

Capo I: Generalità

Art. 21 Organi

Capo II: L'assemblea patriziale

Art. 22 Composizione

Art. 23 Attribuzioni

Art. 24 Assemblee ordinarie

Art. 25 Assemblee straordinarie

Art. 26 Assemblee su domanda popolare

Art. 27 Convocazione

Art. 28 Luogo – numero legale – ordine del giorno

Art. 29 Rinvio

Art. 30 Ufficio presidenziale – compiti del presidente

Art. 31 Scrutatori

Art. 32 Verbale

Art. 33 Sistema di voto

Art. 34 Discussioni e votazioni

Art. 35 Validità delle risoluzioni

Art. 36 Revoca delle risoluzioni

Art. 37 Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 38 Casi di collisione

Art. 39 Messaggi e rapporti

Art. 40 Interpellanza

Art. 41 Mozione

Art. 42 Pubblicità

Capo III: L'Ufficio patriziale

Art. 43 Composizione

Art. 44 Competenza in generale

Art. 45 Competenza in particolare

Art. 46 Nomina commissioni

Art. 47 Luogo

Art. 48	Convocazione delle sedute – direzione
Art. 49	Supplenti
Art. 50	Votazioni
Art. 51	Validità della seduta
Art. 52	Frequenza
Art. 53	Validità delle risoluzioni
Art. 54	Revoca
Art. 55	Collisione
Art. 56	Divieto di prestazione
Art. 57	Incompatibilità
Art. 58	Verbale – contenuto – approvazione

Norme varie

Art. 59	Obbligo di discrezione
Art. 60	Ispezione e rilascio di estratti
Art. 61	Tassa di cancelleria
Art. 62	Lavori e forniture

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

Art. 63	Nomina – concorso
Art. 64	Periodo di prova
Art. 65	Scioglimento del rapporto d'impiego
Art. 66	Doveri di servizio
Art. 67	Segreto d'ufficio
Art. 68	Compiti in generale
Art. 69	Compiti in particolare
Art. 70	Provvedimenti disciplinari
Art. 71	Emolumenti
Art. 72	Stipendi dei dipendenti
Art. 73	Diarie ed indennità
Art. 74	Personale avventizio

Capo V: Conti – esame della gestione – commissione della gestione

- Art. 75 Conti
- Art. 76 Diritto di firma – pagamenti – riscossioni
- Art. 77 Contabilità
- Art. 78 Commissione gestione
- Art. 79 Attribuzioni
- Art. 80 Incompatibilità
- Art. 81 Collisione
- Art. 82 Rapporto

Altre funzioni

- Art. 83 Convocazione – presidente – numero legale – ispezione degli atti – verbale – votazione – discrezione
- Art. 84 Commissioni speciali

Capo VI: Contravvenzioni

- Art. 85 Ammontare della multa
- Art. 86 Rapporto trasgressione
- Art. 87 Procedura

Titolo V: Regolamento per ordinanze – convenzioni

- Art. 88 Ordinanze
- Art. 89 Convenzioni

Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 90 Entrata in vigore – diramazione
- Art. 91 Abrogazione

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI FRASCO

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

TITOLO I

Norme del Patriziato – suddivisioni interne e confini Giurisdizionali – costituzione – sigillo

- Art. 1 Il nome del Patriziato è Patriziato di Frasco
Definizione e Il territorio del Patriziato di Frasco si estende su tutta la
scopo
(Art. 1 LOP)
- Art. 2 Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti
Altri enti
(Art. 2 LOP)
- Art. 3 Il Patriziato di Frasco, ente riconosciuto dal Consiglio
Costituzione di Stato con risoluzione nr. 745 del 18.2.97, è costituito
(Art. 3 LOP) dai componenti della famiglie patrizie iscritte nel
registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel
catalogo dei votanti.
- Art. 4 Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 32 e porta il
Sigillo
(art. 66 LOP)

(sigillo)

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

Art. 5 Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le
Pubblico alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà
concorso del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
(Art.12 Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.- il concorso
cpv.3 LOP) deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul
Foglio Ufficiale cantonale.

Capo II

Modi di godimento

Art. 6 La raccolta di stame e legna caduta (ramaglie) è libera a
Modi di tutti i patrizi, ai domiciliati ed ai proprietari di case
godimento secondarie nel comune di Frasco.
(Art.28 LOP)

Art.7 I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con
Godimento aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a
di non patrizi tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.
(Art. 28
Cpv.3 LOP)

Art.8 Ogni anno entro il 15 settembre l'Amministrazione
Assegnazione Patriziale procede alla pubblicazione all'albo del concorso
legna per l'assegnazione dei lotti di legna da ardere.
(Art. 29 LOP)

A questo concorso possono partecipare i patrizi, i domiciliati ed i proprietari di case secondarie del Comune di Frasco.

Due o più richiedenti possono inoltrare un'unica richiesta al fine di poter ottenere lotto confinanti. Un lotto per richiesta (uso proprio) sarà garantito.

L'assegnazione dei lotti verrà sorteggiata dall'Amministrazione Patriziale la quale farà il possibile per soddisfare le richieste sopraccitate nel seguente modo: i lotti in comune verranno sorteggiati per primi; il numero estratto combinato con il/ i numero / i successivo / i.

- Art.9**
Termini di sgombero
Ogni sorta di legname, indipendentemente se tagliato o divelto, deve essere accatastato entro 2 anni dall'assegnazione.
- Art.10**
Divieto di vendita legname
E' vietata la vendita da parte di privati di legna da ardere e/o legname d'opera, chiesta ed ottenuta, proveniente dal Patriziato.
- Art.11**
Incanto legna
L'Amministrazione patriziale mette a pubblico incanto le piante morte o che sono in deperimento in occasione delle assemblee 2 volte all'anno.
- Art. 12**
Quantitativo (Art.30 cpv 2 LOP)
Ogni patrizio maggiorenne ha il diritto massimo di ritirare 20 metri cubi di legna d'opera ogni 10 anni. Il tutto alla condizioni stabilite dall'art. 30 LOP.
- Art. 13**
Taglio piante divieto
E' vietato il taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dall'autorità forestale.
Durante la stagione morta ogni patrizio ha il diritto di tagliare piante di alni e nocciola per i bisogni dell'economia domestica, su tutta la giurisdizione Patriziale, ad esclusione delle seguenti riserve: argini Verzasca, argini Efra a valle della strada cantonale e argini Vogornesso.

Art. 14 Per il trasporto di legname, fieno o strame è permessa la
Fili a sbalzo posa provvisoria, e per un breve periodo di tempo, di fili a
Provvisori sbalzo a condizione che l'impianto risponda ai requisiti
posti dalla vigente legge Cantonale.

Art. 15 Ai patrizi la legna da ardere viene venduta da fr. 2.- a fr.
Vendita legna 5.- al quintale; la legna da opera da fr. 20.- a fr. 100.- al
(Art. 28 LOP) mc.
Ai domiciliati ed ai proprietari di case secondarie la legna
da ardere viene venduta da fr. 3.- a fr. 6.- al quintale.

Art. 16 Ai patrizi ed ai domiciliati è permesso il pascolo del
Diritti di proprio bestiame su tutto il territorio patriziale fatti
pascolo salvi i diritti d'erba acquisiti sugli alpi ed appezzamenti
per i quali è stato concluso un contratto d'affitto.

Art. 17 E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali
Deposito ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.
rifiuti
Divieto L'ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 18 E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza
Costruzioni le relative autorizzazioni.
Divieto

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 19 Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III
Acquisto dello LOP (artt. 40 e seguenti LOP), concernenti l'acquisto, la
stato di patri- perdita e il rilascio dello stato di patrizio nonché l'esercizio
zio. dei diritti patriziali, come pure il relativo RA.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 20
Registro Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativa RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

Art. 21
Organi
(Art. 64 LOP) Gli organi del Patriziato sono:
a) l'assemblea patriziale
b) l'ufficio patriziale

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 22
Composizione.
(Art. 67 LOP) L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 23
Attribuzioni
(Art. 68 LOP) L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:
- i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente ed i supplenti.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione.
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;

- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;
- d) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza segnatamente l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'ufficio patriziale ad intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato.
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge all'organo del Patriziato.

Art. 24 Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno:

Assemblee ordinarie
Date e oggetti
(Art .69 e 71 LOP)

La prima si riunisce la **seconda** domenica di **marzo** e:

- a) rinnova l'ufficio presidenziale (presidente carica un anno) e gli scrutatori
- b) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce la **quarta** domenica di **ottobre** e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione (ad inizio del quadriennio).

- Art. 25 Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale
Assemblee straordinarie (Art. 70 LOP) a) quando lo ritiene opportuno;
b) su domanda popolare;
c) quando l'autorità cantonale lo impone.
- Art. 26 La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale (vedi catalogo elettorale). Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio Patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni della pubblicazione.
- Art. 27 L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
- Art. 28 Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale comunale.
Luogo (Art. 77 LOP)
Numero legale (Art. 73 LOP) L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
- Ordine del giorno. Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 29
Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i non domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 30
Ufficio presidenziale
(Art. 72 a LOP)

Ogni anno, all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Compiti del presidente

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 31
Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 32
Verbale
(Art. 76 e 77 lett. c LOP)

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;

d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 33 L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la
Sistema di controprova.
voto

(Art. 77 Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni
Lett. d. LOP) votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 34 Il presidente mette in discussione separatamente gli
Discussioni oggetti all'ordine del giorno.
e votazioni

(Art. 77
lett. d LOP)

Votazioni Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti
Procedimento procedure:

a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art.35 Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74
Validità delle cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
risoluzioni

Art. 36 L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i
Revoca delle diritti dei terzi.
risoluzioni La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai
(Art. 74 cittadini patrizi convocati in assemblea straordinari
cpv 2 LOP) secondo le norme di cui all'art. 74 LOP.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 37 Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni
Pubblicazione all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione
delle risoluzio- dei mezzi e dei termini di ricorso.
ni.
(Art. 76 cpv 2
LOP)

Art. 38 Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto
Casi di su oggetti che riguardano il suo personale interesse o
collisione quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge,
(Art. 75 LOP) partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli,
zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 39
Messaggi e rapporti
(Art. 77
lett. e – f
LOP)

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili in cancelleria almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 40
Interpellanza
(Art. 77
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.
L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno settembre giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 41
Mozione
(Art. 77
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole l'assemblea decide definitivamente.

Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 42
Pubblicità
(Art. 77
lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III

L'ufficio patriziale

Art. 43
Composizione.
(Art. 81
LOP)

L'ufficio patriziale si compone di 3 membri, compreso il Presidente, e di 2 supplenti.

Art. 44
Competenze
in generale
(Art. 81 LOP)

L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;

- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 45 L'ufficio patriziale, in particolare:

Competenze
in particolare
(Art. 93 LOP)

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 46
Nomina
commissioni
(Art. 90 e
91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può designare, nel suo seno o fuori, delle Commissioni per la sorveglianza di rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti particolari.

Di ogni Commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di Presidente.

Le Commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Essa hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 47 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.
Luogo
(Art. 94 lett.
a LOP)

Art. 48 L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:
Convocazione a) ogni qualvolta lo reputa necessario
delle sedute b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio
Direzione patriziale.
(Art. 94

lett. b LOP) In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 49 I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso
Supplenti in cui non sono presenti tutti i membri dell'Ufficio
(Art. 94 Patriziale.
lett. c LOP)

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare 1 membro dell'Ufficio Patriziale.

Art. 50
Votazioni
(Art. 94
lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 51
Validità
della seduta
(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 52
Frequenza
(art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 53
Validità delle
risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

- Art. 54** Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della
Revoca maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
(Art. 98 LOP)
- Art. 55** Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente
Collisione alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo
(Art. 99 LOP) personale interesse e quello dei suoi parenti secondo
l'art. 75 LOP.
L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio
o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini
economici non determina la collisione di interessi nei
suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i
dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 56** Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né
Divieto di direttamente, né indirettamente lavori, forniture o
prestazione mandati a favore del patriziato.
(Art. 100 LOP)
- Art. 57** La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è
Incompatibilità incompatibile con quella di segretario.
(Art. 83 e Non possono far parte contemporaneamente dello stesso
84 LOP) ufficio come presidente, membro o supplente:
coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli,
fratelli, suoceri con generi e nuore.
- Art. 58** Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto,
Verbale approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Contenuto Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le
Approvazione risoluzioni adottate, i voti espressi e il risultato della
(Art. 94 lett. discussione.
e LOP) Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante,
come ha votato.

NORME VARIE

Art. 59
Obbligo di
discrezione
(Art. 94 lett.
f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 60
Ispezione
e rilascio
di estratti
(Art. 94 lett f
LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
Lo stesso diritto spetta alla commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Per l'ispezione di atti e il rilascio di estratti è applicabile la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011.

Art. 61
Tasse di
cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale può incassare tasse di cancelleria dell'importo massimo di Fr. 100.-.
Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 62
Lavori e
forniture

Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 e relativo Regolamento d'applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12.09.2006.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

- Art. 63** L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
Nomina
(art. 101 LOP) a) il segretario
b) il guardiaboschi
- Concorso** La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di
(art. 101 LOP) nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- Art. 64** Per tutti i dipendenti di nomina il primo anno è considerato
Periodo di periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la
prova facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- Art. 65** Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere
Scioglimento dal contratto con un preavviso di tre mesi.
del rapporto
- Art. 66** I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri
Doveri di inerenti la carica.
servizio Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

- Art. 67
Segreto
d'ufficio
- I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- Art. 68
Compiti
in generele
- Il segretario:
il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.
- Compiti
in particolare
- In particolare il segretario:
a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
b) redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
- Art. 69
- Il guardiaboschi:
- Compiti
- il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'ufficio patriziale.
- Art. 70
Provvedimenti
disciplinari
(art. 102 LOP)
- La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.
- L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale Cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 71 I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i
Emolumenti seguenti onorari:

- presidente fr. 350.-
- vice presidente fr. 250.-
- membro fr. 200.-
- supplente fr. 20.-

A tutti i membri dell'ufficio patriziale viene corrisposta un'indennità di seduta pari a fr. 10.-.

Art. 72 Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il
Stipendi dei seguente stipendio:
dipendenti

- segretario da fr. 2'000.- a fr. 2'500.-
- guardiaboschi fr. 50.-

Al segretario viene corrisposta un'indennità di seduta pari a fr. 10.-

Art. 73 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri
Diarie ed dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti
indennità per ricevono le seguenti indennità:
missioni

- a) per mezza giornata fr. 50.-
- b) per una giornata fr. 100.-

Art. 74 Il Patriziato può far capo a personale avventizio assunto
Personale annualmente o periodicamente a dipendenza delle
avventizio necessità.

Al personale avventizio è affidata la manutenzione ordinaria dei beni patriziali come stabili, sentieri, strade, ecc. ed è responsabile della cura e della manutenzione dell'attrezzatura affidatagli.

Il personale avventizio è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale che di principio stabilisce il piano degli interventi. E' tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio patriziale quando sono constatati difetti che potrebbero causare danni ai beni patriziali.

Al personale avventizio viene corrisposta una retribuzione stabilita dall'Ufficio patriziale a seconda dei lavoro svolti.

Capo V

Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione

- Art. 75
Conti Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
- Art. 76
Diritto di
firma.
Pagamenti I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).
Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
- Riscossioni
(art. 111 LOP) Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Art. 77
Contabilità
(art. 113 LOP) La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 78
Commissione
gestione
(art. 68 lett.m
e art. 77 lett.
f LOP)

La commissione della gestione viene nominata, ogni 4 anni, in occasione della seconda assemblea ordinaria.
La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti.
La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 79
Attribuzioni
(art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
c) sul consuntivo.

Art. 80
Incompatibilità
(art. 115
LOP)

Non possono far parte della commissione:
a) i membri dell'Ufficio patriziale e i supplenti
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suocere con generi e nuore, zii e nipoti consanguanei;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti e il segretario.

Art. 81
Collisione
(art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art.82
Rapporto
(art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea.
Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese.

Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 83 Convocazione La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno dieci giorni prima della seduta.

Presidente Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (ev. un vice-presidente).

Numero legale Le sedute sono valide se sono presenti tutti i membri. I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di 1 o più membri.

Ispezione degli atti Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazioni Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 84 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può
Commissioni nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri
speciali (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 85 L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni
Ammontare ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello
della multa Stato la cui applicazione gli è affidata.
(art. 118 LOP)

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da Leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.- , avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 86 I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli
Rapporto articoli 43 e 63 del presente regolamento che vengono a
trasgressione conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto
(art. 119 LOP) all'ufficio patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 87 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e
Procedura la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 e 123 della LOP.

TITOLO VI

Regolamentazione per ordinanze – convenzioni

Art. 88
a) ordinanze

L'ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art.89

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere il particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Per tutto quanto non disposto nel presente ordinamento Patriziale, facciamo riferimento alla LOP e relativo Regolamento.

Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 90
Entrata in
vigore Il presente regolamento entra in vigore non appena
ottenuta l'approvazione governativa.
- Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne
fanno richiesta.
- Art. 91
Abrogazione Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato
il regolamento patriziale del 1 gennaio 1999.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella
seduta del 26 ottobre 2014.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 3 marzo 2015.

Entrata in vigore del presente regolamento il 1 aprile 2015.